



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

**ORDINANZA N. 07/2019**

**Modifica dell'Ordinanza n. 11/2015 - Limiti operativi degli accosti del porto Isola di Gela**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:**

- VISTO:** il Regolamento speciale per il servizio di rimorchio nel porto di Gela approvato con Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 23.06.1999;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n° 27/2001, 02/2005 e n° 5/2005, disciplinanti il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 11/2015, del 19 maggio 2015 relativo al servizio provvisorio di rimorchio ed inerente i limiti operativi portuali e le caratteristiche necessarie per i rimorchiatori operanti;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 34/2015 data 29 ottobre 2015 recante i limiti operativi del porto Isola di Gela;
- VISTO:** l'Atto di Concessione Provvisoria n° 02/2018 del Registro Concessioni e n°81/2018 del Repertorio Atti emesso in data 29.10.2018, con il quale è stato affidato in concessione alla SOMAT S.p.a., il servizio di rimorchio nel porto di Gela da espletarsi mediante n° 02 (due) rimorchiatori nelle more dell'iter procedurale di gara per l'affidamento in concessione definitiva del medesimo servizio;
- VISTO:** il proprio Avviso Pubblico del 11.12.2018 inerente l'applicazione del punto 2 dell'art.6 del Reg. UE 352/2017;
- VISTA:** la nota prot. n°35/2018 del 13/12/2018 della Corporazione Piloti del Porto di Gela con la quale si chiede un tavolo tecnico per discutere dell'ormeggio presso il pontile principale del porto isola di Gela per le navi cisterna aventi il GT prossimo a 30000 e senza essere dotate di Bow Thruster;
- VISTA:** la nota prot. n°02/2019 del 08/01/2019 della Corporazione Piloti del Porto di Gela con la quale la stessa ha indicato alcuni parametri di sicurezza relativi all'ormeggio presso il pontile principale del porto isola di Gela in considerazione dell'avvio del ciclo produttivo della Green Refinery, per la quale le navi che provvederanno al rifornimento di olii da convertire in Bio Carburanti, avranno caratteristiche prossime al massimo consentito;
- VISTE:** le linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2°;
- VISTO:** il verbale della locale Commissione Accosti convocata in data 24/01/2019 con il quale sono state valutate le modifiche da apportare all'Ordinanza n°34/2015 di questo Comando, relativa ai limiti operativi del porto isola di Gela;
- VISTA:** la Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n° 958;
- RITENUTO:** opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione delle pratiche nell'ambito del porto isola di Gela;

**CONSIDERATO:** opportuno disciplinare i singoli accosti operativi nel porto isola di Gela, allo scopo di consentire il continuo e regolare svolgimento delle attività in esso praticate;

**VISTI:** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

**ORDINA**  
**Articolo 1**  
**(Limiti operativi degli accosti)**

L'articolo 4 dell'Ordinanza n.11/2015 è modificato come quanto segue:

*"I limiti operativi da osservare in relazione all'ormeggio delle navi per l'effettuazione delle operazioni commerciali presso la testata pontile del Porto Isola di Gela sono di seguito indicati:*

**PONTILE PONENTE:**

- a) *Dislocamento massimo:* 35.000 tonnellate;
- b) *Stazza lorda:* 28.000 tonnellate;
- c) *Massima lunghezza fuori tutto:* 185 metri;
- d) *Massima distanza manifold-poppa:* 93 metri;
- e) *Massimo pescaggio:* 8 metri;
- f) *Massima altezza onda:* 60 centimetri;
- g) *Massima velocità del vento:* 20 knts;
- h) *Ormeggio vietato in ore notturne.-*

**PONTILE LEVANTE**

- i) *Dislocamento massimo:* 41.000 tonnellate;
- j) *Stazza lorda:* 30.000 tonnellate;
- k) *Massima lunghezza fuori tutto:* 185 metri;
- l) *Massima distanza manifold-poppa:* 93 metri;
- m) *Massimo pescaggio:* 8,50 metri;
- n) *Massima altezza onda:* 60 centimetri;
- o) *Massima velocità del vento:* 20 knts;
- p) *Ormeggio vietato in ore notturne".-*

**Articolo 2**  
**(divieti)**

L'Ordinanza n° 34/2015 del 29/10/2015 in premessa citata è abrogata.

**Articolo 3**  
**(abrogazione norme precedenti)**

Tutte le altre norme in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogate e la validità della presente sarà vincolata fino al persistere dell'attuale assetto portuale.

**Articolo 4**  
**(sanzioni)**

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti ai sensi

degli Artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, qualora la violazione non costituisca un più grave reato.

**Articolo 5  
(osservanza)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante la distribuzione capillare a tutti gli interessati, l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/gela](http://www.guardiacostiera.it/gela) nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione locale.

Gela, 22.03.2019

**IL COMANDANTE**  
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Il Responsabile del Procedimento  
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

P. S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

*Edoardo Russo*  
S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO